

CODICE PENALE

capo III - DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

Art. 451 –

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi

o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso

contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con

la multa da lire duecentomila a un milione.